

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PUGLIA	SENTENZA	63	2016	RESPONSABILITA'	18/02/2016

**REPUBBLICA ITALIANA      Sent. 63/2016**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONE PUGLIA**

composta dai seguenti magistrati:

LORUSSO dott. Francesco                      PRESIDENTE  
RAELI dott. Vittorio                              CONSIGLIERE RELATORE  
D'ALESSANDRO dott. Roberto                PRIMO REFERENDARIO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio, iscritto al **n. 32283** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di: **MAGELLANO Antonio** (n. a Bari il 23 marzo 1966) - n.c.;

**Visto** l'atto di citazione depositato il **5 maggio 2015**, iscritto al n. **5707/14/FPR** del registro delle vertenze della Procura Regionale;

**Udito** alla pubblica udienza 11.11.2015 il relatore, Cons. dott. Vittorio Raeli;

**Udito** il Procuratore regionale, nella persona della dott.ssa Carmela de Gennaro, Vice procuratore generale;

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa;

Considerato in

**FATTO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato a **MAGELLANO Antonio**, previo invito a dedurre notificato in data **27.2.2015**, il Procuratore regionale chiede la condanna del medesimo al pagamento di Euro **3.281,39 (tremiladuecentoottantuno/39)**, in favore della società pubblica **AMIU Puglia s.p.a.** (d'ora in poi, solo **AMIU** ).

Dagli atti relativi al procedimento penale celebrato a carico dell'odierno convenuto - non costituito - risulta che il medesimo è stato ritenuto colpevole dal Tribunale per i reati p.p. dagli artt. 640, 340 e 81 cpv.

Infatti, il sig. **MAGELLANO Antonio** - nella sua qualità di dipendente dell'**AMIU**, con le mansioni di operaio addetto alla pulizia ed allo spazzamento delle strade urbane - è stato condannato dal Tribunale penale di Bari con la sentenza **n. 1367/2014** alla pena di **mesi 9** di reclusione oltre a Euro **100** di multa.

La Procura della Corte dei Conti ha agito in giudizio sulla base di una ipotesi tipizzata e concreta di danno erariale, caratterizzata dalla discontinua presenza in servizio da parte del **MAGELLANO Antonio** rispetto all'orario di servizio previsto e dichiarato dal medesimo, secondo quanto in appresso detto.

In particolare, il Requirente osserva che sulla base delle indagini condotte dalla Polizia Municipale di Bari, nelle giornate del 22-29 e 31 gennaio 2011, nonché del 04-8-12-18-19-24 e 26 febbraio 2011, il **MAGELLANO** aveva posto in essere una condotta univoca ed idonea tesa alla violazione degli obblighi di servizio, considerato che, durante l'orario di lavoro, si era intrattenuto ripetutamente presso pubblici esercizi dove si somministravano bevande alcoliche nonchè presso la sua

abitazione.

L'odierno Requirente, inoltre, rileva - sulla base delle indagini svolte dagli organi competenti - che la condotta del **MAGELLANO** sarebbe risultata contraria ai doveri di servizio in quanto:

-Il giorno 22 gennaio 2011, il convenuto aveva lasciato incustodito l'autocarro a lui affidato, in sosta su via Iaia, senza che gli Agenti della Polizia Municipale di Bari, con controlli effettuati alle ore 09.00 e alle ore 10.00, potessero rinvenire il dipendente addetto. Tale circostanza veniva confermata agli Agenti verbalizzanti, anche dalle lamentele raccolte dai cittadini, i quali precisavano che il conducente del mezzo era solito parcheggiare l'autocarro aziendale e "*...trascorrere lunghi intervalli di tempo presso la propria abitazione prima di riprendere il mezzo...*". Con riferimento alla citata giornata lavorativa il **MAGELLANO** attestava la sua presenza in servizio dalle ore 05.41 alle ore 12.03 come tra l'altro comprovato dal cartellino-orologio e dal ruolino di marcia del motocarro in dotazione;

-il giorno 29 gennaio 2011, il dipendente aveva sostato in un primo momento presso l'enoteca ubicata in via De Ferraris, n. 10, per una ventina di minuti unitamente ad altri colleghi, e successivamente, presso l'enoteca di via Spinelli per un intervallo di 8-10 minuti, per rientrare presso il deposito AMIU di via Martin Luter King, intorno alle 11.40. Anche in tale giornata il **MAGELLANO** è risultato in servizio dalle ore 5.39 alle ore 12.00 come attestato dal cartellino-orologio e dal ruolino di marcia del mezzo in dotazione;

-il giorno 31 gennaio 2011, il dipendente si era trattenuto in un primo momento per un'ora presso la sua abitazione, in Via Isonzo, successivamente, presso l'enoteca di Via De Ferraris per circa 30-45 minuti, per poi recarsi al deposito Amiu. In tale data il **MAGELLANO** risultava in servizio ininterrottamente dalle ore 05.44 alle ore 12.06 come attestato dal cartellino-orologio e dal ruolino di marcia del mezzo in dotazione;

-il giorno 04 febbraio 2011, il convenuto sostava in prossimità dell'enoteca di via De Ferraris per circa 27 minuti e precisamente dalle ore 11.00 alle ore 11.27; anche in tale giornata il **MAGELLANO** risultava ininterrottamente in servizio dalle ore 05.44 alle ore 12.06 come attestato dal cartellino-orologio e dal ruolino di marcia del mezzo in dotazione;

-il giorno 08 febbraio 2011, il dipendente effettuava delle brevi pause presso alcuni esercizi pubblici e presso la propria abitazione. Infatti, anche in questo caso pur risultando il **MAGELLANO** in servizio ininterrottamente per sei ore come risulta dal cartellino-orologio e dal ruolino di marcia del mezzo in dotazione, si recava presso la propria abitazione alle ore 09.33, per un'ora circa, e successivamente presso i locali di via De Ferraris e Largo Spinelli ove si intratteneva con altri colleghi. Faceva rientro al deposito Amiu alle ore 11.43;

-il giorno 12 febbraio 2011, nel trattenersi, durante l'orario di servizio, presso la propria abitazione dalle ore 09.25 alle ore 11.10, successivamente si dirigeva presso l'enoteca di via De Ferraris ove con altri due colleghi consumava delle bevande. Alle ore 11.30 riprendeva il motocarro in dotazione per fare ritorno al deposito Amiu. In tale giornata lavorativa, il **MAGELLANO**, come risulta dal cartellino-orologio e dal ruolino di marcia del mezzo in dotazione, risultava ininterrottamente in servizio dalle ore 05.37 alle 12.07;

-il giorno 18 febbraio, nello stazionare dalle ore 10.10 alle ore 10.30 presso un bar ubicato in via Scipione l'Africano per poi spostarsi, dalle ore 10.45 alle ore 11.30, presso l'enoteca di via De Ferraris - ove incontrava altri due colleghi - per dirigersi, infine, in un'ulteriore enoteca di Largo Spinelli, ove si intratteneva fino alle ore 11.45. Anche in tale circostanza il dipendente risultava ininterrottamente in servizio dalle ore 05.41 alle ore 12.00;

-il 24 febbraio 2011, nel sostare per circa 10 minuti a partire dalle ore 09.50 presso il bar - enoteca di

Largo Spinelli per poi stazionare per poi stazionare, in prossimità dello stesso locale, in compagnia di altri due colleghi, nonostante risultasse in servizio, con orario di servizio dalle ore 06.00 alle ore 12;

-il giorno 26 febbraio 2011, nel trattenersi per 10 minuti, a partire dalle ore 09.30 circa, presso il bar di via Spinelli, pur risultando regolarmente in servizio.

Ad avviso del Requirente la condotta dell'odierno convenuto è stata posta in spregio al dettato di cui all'art. 55 - *quinqüies* d.lgs. 165/01, ai sensi del quale "(...) il lavoratore dipendente di una p.a. che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (...) è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia stata accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione (...)", attraverso atti idonei tesi ad approfittare delle peculiari mansioni cui era addetto.

In via ulteriore, osserva, il Requirente, che le citate mansioni erano solitamente espletate dal **MAGELLANO** nella pubblica via fuori del controllo del datore di lavoro e che, inoltre, l'unico sistema di rilevazione della presenza in servizio era rappresentato da una mera attività autocertificativa del dipendente attraverso la compilazione del ruolino di marcia in dotazione al mezzo utilizzato per gli spostamenti.

La Procura Contabile ha, infatti, avuto modo di constatare che il **MAGELLANO** ha posto in essere una condotta fraudolenta tesa ad attestare falsamente la sua presenza in servizio omettendo di annotare sul "*ruolino di marcia*" le reiterate interruzioni dal servizio per motivi di natura squisitamente privata o edonistica.

Tale condotta ad avviso del PM contabile è connotata da dolo ed ha determinato a carico delle casse dell'AMIU (cfr. nota AMIU 29953 del 14.11.2014) un danno patrimoniale pari ad Euro **281,39**, ed un danno all'immagine pari ad Euro **3.000** così come determinato in via equitativa in rapporto al numero ed alla durata delle indebite interruzioni dell'attività lavorativa per un totale complessivo di Euro **3.281,39**.

Dalla documentazione presente nel fascicolo d'ufficio risulta che il convenuto, in seguito alla notifica dell'invito di cui all'art. 5, comma 1, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. Con l. 14 gennaio 1994, n. 19, non ha provveduto al deposito delle deduzioni nel termine assegnato dalla Procura e non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 11.11.2015 il Procuratore ha concluso, ribadendo la richiesta di condanna. La causa è stata, quindi, posta in decisione.

#### DIRITTO

La domanda è fondata.

L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dalla Procura regionale concernente un'ipotesi di danno erariale causato dal convenuto **MAGELLANO Antonio**, - nella sua qualità di dipendente dell'AMIU, con le mansioni di operaio addetto alla pulizia ed allo spazzamento delle strade urbane - derivante da una discontinua presenza in servizio rispetto all'orario dichiarato dal medesimo e non rispondente alla effettiva presenza sul posto di lavoro.

In tal modo, rileva la Procura, tale condotta ha determinato a carico delle casse dell'AMIU (cfr. nota AMIU 29953 del 14.11.2014) un danno patrimoniale pari ad Euro **281,39**, ed un danno all'immagine pari ad Euro **3.000** così come determinato in via equitativa in rapporto al numero ed alla durata delle indebite interruzioni dell'attività lavorativa, per un totale complessivo di Euro **3.281,39**.

Secondo l'assunto della Procura, la condotta dell'odierno convenuto è stata posta in spregio al dettato di cui all'art. 55- *quinquies* dlgs 165/01.

In via ulteriore, si afferma in citazione che le citate mansioni erano solitamente espletate dal **MAGELLANO** nella pubblica via fuori del controllo del datore di lavoro e che, inoltre, l'unico sistema di rilevazione della presenza in servizio era rappresentato da una mera attività autocertificativa del dipendente attraverso la compilazione del ruolino di marcia in dotazione al mezzo utilizzato per gli spostamenti.

La Procura Contabile ha, infatti, contestato al **MAGELLANO** di avere posto in essere una condotta fraudolenta tesa ad attestare falsamente la sua presenza in servizio, omettendo di annotare sul "ruolino di marcia" le reiterate interruzioni dal servizio per motivi di natura squisitamente privata o edonistica.

Al riguardo, il Collegio ritiene che la prova oggettiva della condotta dolosa posta in essere dall'odierno convenuto, in spregio alle norme di legge, sia asseverata da quanto indicato dal Tribunale Penale di Bari nella **sentenza 1376/2014** con la quale il Giudice ha acclarato la responsabilità penale del medesimo nella parte in cui osserva che *"Giova considerare, infatti, che la mancanza in concreto di un cartellino potrebbe rilevare a fronte di un contestazione, nella specie inesistente, di falso ideologico (ricollegandosi di solito il carattere fraudolento della condotta proprio alla funzione attestativa e autocertificativa della timbratura del cartellino ai fini del rispetto dell'orario di lavoro e dell'espletamento in concreto delle mansioni), ma non necessariamente in ordine al reato di truffa, che è l'unico contestato in rubrica: ai fini della configurabilità di tale diversa fattispecie, invero, può assumere rilievo qualsiasi condotta "manipolativa" di per sé idonea a trarre in inganno il datore di lavoro presso il quale il dipendente presta servizio circa la presenza sul luogo di lavoro"* (cfr pag. 16 sentenza n. 1376/2014).

Ancora, il Collegio condivide gli asserti accusatori nella parte in cui lo stesso Giudice Penale ha ritenuto come *"gli artifici e i raggiri siano consistiti nella sospensione dell'attività lavorativa e dall'allontanamento durevole dal mezzo e dalle strade assegnate per lo spazzamento, senza far risultare l'interruzione del lavoro; il tutto con l'approfittamento delle stesse caratteristiche delle specifiche mansioni, da svolgersi al di fuori di un diretto ed assiduo controllo della parte datoriale, senza che le lunghe pause venissero preventivamente richieste ed autorizzate, o quantomeno documentate a posteriori, così da consentire all'azienda di conteggiare correttamente il tempo lavorato"* (*ibidem*).

Il Collegio ritiene, pertanto, che l'elemento psicologico doloso della condotta tenuta dal **MAGELLANO** sia pienamente comprovato non solo sulla base di quanto osservato dal Requirente, ma anche sulla base degli accertamenti condotti dalla Polizia Municipale e confermati dalla sentenza del Giudice Penale. La citata condotta risulta, inoltre, essere causalmente idonea a determinare il danno erariale patrimoniale, siccome quantificato nella misura di Euro 281,39 dalla Procura Contabile.

Il Collegio deve farsi carico di esaminare, infine, quanto contestato dalla Procura contabile in merito danno all'immagine, così come determinato in via equitativa pari ad Euro 3.000 in rapporto al numero ed alla durata delle indebite interruzioni dell'attività lavorativa.

A riguardo, il Collegio ritiene che - come autorevolmente osservato dalla Corte di Cassazione - anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, che, tutte le volte si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al

danno patrimoniale, se dimostrato il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente e, quindi, dell'agire dell'ente, sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori di categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.

Il danno all'immagine consiste nella perdita di prestigio e nel detrimento dell'immagine e della personalità di un pubblico soggetto, bene giuridico comportante una diminuzione patrimoniale indiretta, suscettibile di valutazione in relazione alla spesa necessaria per il suo ripristino, da determinare e provare in base alla documentazione contabile versata nel fascicolo di causa quando sia stata svolta attività al riguardo, ovvero sulla scorta dell'effettuata attività di riorganizzazione amministrativa e di ristabilimento del clima di fiducia da parte della collettività; in tale seconda ipotesi la quantificazione, in mancanza di elementi certi e determinati, può essere desunta in base a criteri di valutazione preliminarmente definiti, variabili in relazione al determinato ambito operativo e organizzativo di riferimento, purché sussista la prova dell'effettivo riscontro del loro verificarsi (C. conti, Sez. I, 12.2.2007, n.24).

Tale lesione - appare opportuno ribadirlo - non si concretizza in un danno morale soggettivo, atteso che per una persona diversa da quella fisica non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento in termini di sofferenze o patemi d'animo, né si riverbera sul mero aspetto economico del danno al patrimonio della società, ma in un danno non patrimoniale diverso da quello morale soggettivo, idoneo a ricomprendervi tutto ciò che rappresenta un danno alla sfera giuridica dell'individuo.

Si tratta, però, di conseguenze dell'illecito che vanno apprezzate in concreto, e non date per assiomatiche, utilizzando tutti gli strumenti probatori che l'ordinamento appresta (ad es., presunzioni) e tenendo conto del tipo di reato preso in considerazione.

La violazione di questo diritto all'immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile.

Essa infatti si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che sull'organizzazione della pubblica amministrazione si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa (C. conti, Sez. riun., 23.4.2003, n. 10/2003/QM).

Quindi, la quantificazione del danno non patrimoniale all'immagine dell'amministrazione non deve necessariamente essere ancorata alle spese effettivamente sostenute dall'ente per ripristinare la perdita di prestigio subita: spese che - qualora sussistenti e provate - rappresentano, anzi, un danno patrimoniale diretto ulteriore a quello in questione (C. conti, Sez. I, 11.7.2007, n. 198).

Tanto premesso, il Collegio ritiene che risulti ampiamente comprovato il danno all'immagine patito dall'AMIU e derivante dalla diffusione della notizia delittuosa sui principali quotidiani locali telematici (Bari Today, Repubblica.it, la Gazzetta del mezzogiorno.it) e che possa essere determinato, in via equitativa, nella misura di Euro **3.000**, in rapporto al numero e alla durata delle indebite interruzioni dell'attività lavorativa.

Il Collegio, alla luce di quanto suesposto, condanna, pertanto, MAGELLANO Antonio al pagamento dell'importo complessivo di Euro **3.281,39**, in favore dell'AMIU Puglia s.p.a., di cui Euro **281,39** a titolo di danno patrimoniale ed Euro **3.000,00** quale danno all'immagine dell'AMIU, oltre accessori di legge.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, sino al deposito della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda del Procuratore regionale,

**CONDANNA**

Magellano Antonio, come sopra generalizzato, al pagamento, in favore dell'AMIU Puglia s.p.a., dell'importo di Euro **3.281,39 (tremiladuecentoottantuno/39)**, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, nonché al pagamento delle spese di giustizia, che si liquidano in Euro 279,51 # sino al deposito della presente sentenza.

Così deciso in Bari nella Camera di consiglio dell'undici novembre duemilaquindici.

IL GIUDICE EST.

F.to (Vittorio Raeli)

IL PRESIDENTE

F.to (Francesco Lorusso)

Depositata in Segreteria il 18 FEB. 2016

Il Funzionario

F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)